ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 19 luglio 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	12,38	129,46
0712 90 19	12,38	129,46
1001 10 10	24,08	147,22 (') (5)
1001 10 90	24,08	147,22 (') (5)
1001 90 91	0,00	131,69
1001 90 9 9	0,00	131,69
1002 00 00	25,83	94,62 (9)
1003 00 10	19,52	101,87
1003 00 90	19,52	101,87
1004 00 10	76,15	44,33
1004 00 90	76,15	44,33
1005 10 90	12,38	129,46 (7) (7)
1005 90 00	12,38	129,45 (7) (7)
1007 00 90	35,85	132,29 (7)
1008 10 00	19,52	22,92
1008 20 00	19,52	49,21 (7)
1008 30 00	19,52	0 (2)
1008 90 10	Ø	o "
1008 90 90	19,52	Ö.
1101 00 00	7,18	197,36
1102 10 00	49,16	145,47
1103 11 10	50,32	241,19
1103 11 90	7,75	213,15

⁽¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 BCU/t.

^(*) Ai sensi del regolamento (CBE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

^(?) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/L

^(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

^(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 BCU/t.

^(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale peese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CBE) n. 1180/77 del Consiglio e (CBE) n. 2622/71 della Commissione.

^(*) All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.